



COMUNE DI BALDISSERO TORINESE

Città Metropolitana di TORINO

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 39

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2025.

L'anno **duemilaventiquattro** addì **diciannove** del mese di **dicembre** alle ore **17:30**, previo esaurimento delle formalità prescritte dal TUEL, dallo Statuto Comunale, convocato dal Presidente mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr. As.
CORDERO Piero	Sindaco	Presente
VARETTO Enzo	Consigliere	Presente
ZUCCA Mauro Domenico	Consigliere	Presente
VERGNANO Ezio	Consigliere	Presente
COSTA Federico	Consigliere	Presente in videoconferenza
BICHIRI Barbara	Consigliere	Presente
BOCCA Luigi Stefano	Consigliere	Assente
CASTELLI Bruna	Consigliere	Presente
BELTRAME Federico	Consigliere	Presente
CHIESA Paola	Consigliere	Presente in videoconferenza
CERUTTI Vanessa Elena	Consigliere	Presente
BERRUTI Marco	Consigliere	Presente
BRUNO Marianna	Consigliere	Presente in videoconferenza

Totale Presenti 12, Assenti 1

Assiste all'adunanza, in presenza, il Segretario Comunale PALERMITI Dott. Daniele, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Dal punto n. 5 all'Ordine del Giorno è presente il consigliere BOCCA Luigi Stefano.

È presente, altresì, l'Assessore esterno Signor **ROBALDO** Maurizio.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **VERGNANO Ezio** nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Richiamati:

- l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 e s.m.i. il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate anche tributarie, salvo quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;
- il D.Lgs. 360/1998 il quale ha istituito l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, composta da un'aliquota di compartecipazione stabilita con decreto ministeriale ed uguale per tutti i comuni ed un'eventuale aliquota variabile stabilita dal comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (articolo 1 comma 3);
- l'art. 1, commi 3 e 3-bis del D.Lgs. n. 360 del 28/9/1998 come modificato dall' art. 1, comma 142 L. 296/2006, il quale prevede:
 - comma 3 – *I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 e s.m.i., possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2;*
 - comma 3-bis – *Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;*
- l'art. 1 comma 11 del D.L. 138/2011 convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, comma 1, L. 148/2011 e successivamente modificato dall'art. 13, comma 16, del D.L. 6/12/2011 N. 201, il quale prevede:
 - *comma 11 - La sospensione di cui all'[articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 luglio 2008, n. 126](#), confermata dall'[articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220](#), non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al [decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#). È abrogato l'[articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23](#); sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto [articolo 5](#). Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'[articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#), è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;*
- **Richiamato inoltre** l'art. 15-bis, D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 (Decreto Crescita), che è intervenuto nella disciplina della pubblicità e dell'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali in materia tributaria, introducendo, alcune regole che si affiancano a quelle di carattere speciale già vigenti per gli atti relativi a determinati tributi;
- **Rilevato** come rispetto all'articolo sopra richiamato emerga che principale novità risiede nell'attribuzione alla pubblicazione dei predetti atti sul sito

internet www.finanze.gov.it del valore di pubblicità costitutiva con riferimento alla generalità dei tributi comunali e non più solo ad alcuni di essi, modificando la situazione pre esistente dove, infatti, la pubblicazione rappresentava condizione di efficacia esclusivamente per le deliberazioni concernenti l'IMU, la TASI, TARI e l'Addizionale comunale all'IRPEF, mentre svolgeva una finalità meramente informativa per gli atti relativi agli altri tributi comunali.

- **Evidenziato** come il Dipartimento delle finanze del MEF con la *circolare 22 novembre 2019, n. 2/DF* fornisca alcuni chiarimenti sull'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali ed in particolare si soffermi sia sull'efficacia costitutiva di pubblicazione dei predetti atti sul sito internet dello stesso Dipartimento e le conseguenze di tale regime sul versamento dei tributi.

ritenuto di confermare, l'esenzione per i soggetti che presentino un reddito complessivo imponibile inferiore ad € 10.000,00 annui e di confermare le aliquote differenziate per scaglioni di reddito così come stabilite per l'anno 2024;

vista la L. 30/12/2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), pubblicata Supplemento Ordinario n. 49 alla *Gazzetta Ufficiale* 31/12/2021 n. 310, la quale ha approvato la rimodulazione degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote applicabili, di cui art. 11 co, 1 del TUIR;

dare atto che per l'anno 2024, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 21/12/2023, sono state previste le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF, per scaglioni di reddito, ritenendo che tale scelta possa meglio soddisfare il principio di perequazione e di capacità contributiva; confermando gli scaglioni di reddito e la soglia di esenzione, come sotto riportate:

Aliquota Addizionale Comunale IRPEF	Scaglioni di reddito complessivo
0,00%	esenzione per reddito fino a € 10.000,00
0,50%	da 0 a 15.000 euro
0,60%	da 15.001,00 a 28.000,00 euro
0,75%	da 28.001,00 a 50.000,00 euro
0,80%	oltre 50.000,00 euro

dato atto che il gettito stimabile dell'imposta, ricavabile dal portale del MEF, ammonta a complessivi Euro 520.000,00;

richiamato l'art. 53 comma 16 L. 388/2000 come sostituito dall'art. 27 comma 8 L 448/2001, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1 comma 3 del D.Lgs. 360/1998 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio;

Dato atto che con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 luglio 2023, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 04/08/2023 ha introdotto e disciplinato le nuove modalità che gli Enti locali sono tenuti a rispettare affinché il "Bilancio di previsione per il triennio 2024-2026" possa essere approvato entro il termine del 31 dicembre previsto dal vigente TUEL;

visto il D.Lgs. 267/2000;

visto lo Statuto Comunale;

udita l'illustrazione da parte del Segretario Generale;

visto il parere favorevole dell'Organo di revisione contabile ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b)-7 del D.Lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012 n. 174 allegato alla presente deliberazione

visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei responsabili dei servizi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

presenti n. 13
voti favorevoli n. 11

votanti n. 13
voti contrari n. 2 (CHIESA – CERUTTI)

astenuti n. 0

DELIBERA

1) **di stabilire**, ai sensi del comma 169 dell'art. 1 della Legge 296/2006, con effetto dal 1° gennaio 2025, la conferma delle aliquote dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui al Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, applicando aliquote differenziate per scaglioni di reddito come da tabella di seguito evidenziata:

Aliquota Addizionale Comunale IRPEF	Scaglioni di reddito complessivo
0,00%	esenzione per reddito fino a € 10.000,00
0,50%	da 0 a 15.000 euro
0,60%	da 15.001,00 a 28.000,00 euro
0,75%	da 28.001,00 a 50.000,00 euro
0,80%	oltre 50.000,00 euro

2) **di dare atto** che non si farà luogo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF quando il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non superi l'importo di € 10.000,00. Tale limite di esenzione non deve intendersi come " franchigia", pertanto , se si supera tale limite, l'addizionale è dovuta per l'intero reddito, con l'aliquota propria dei diversi scaglioni.

3) **di confermare e approvare**, quindi, il relativo regolamento nel testo allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale.

4) **di quantificare** presuntivamente in € 520.000,00 il gettito derivante dalla variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e dalle esenzioni stabilite con il regolamento di cui al precedente punto 3.

5) **di provvedere** che la presente deliberazione verrà trasmessa telematicamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la prevista pubblicazione sul sito del Ministero con le

modalità e per gli effetti previsti dall'art. 15 bis D.L. 34/2019 come convertito dalla Legge 58/2019.

6) **di dare atto** che la presente deliberazione sarà pubblicata sull'apposito sito internet individuato con il decreto interministeriale 31/5/2002, ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.Lgs. 360/1998.

La pubblicità della seduta è stata garantita attraverso il collegamento dei consiglieri al programma "Zoom" nonché attraverso il collegamento in streaming che assicura ai cittadini la possibilità di seguire "in diretta" la visione della seduta, senza possibilità di intervento.

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Anno 2025

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'istituzione e l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 nonché le eventuali soglie di esenzione per specifici requisiti reddituali.

Art. 2 - Aliquota di variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF è stabilita, per l'anno 2025, applicando aliquote differenziate per scaglioni di reddito come da tabella di seguito evidenziata:

Aliquota Addizionale Comunale IRPEF	Scaglioni di reddito complessivo
0,00%	esenzione per reddito fino a € 10.000,00
0,50%	da 0 a 15.000 euro
0,60%	da 15.001,00 a 28.000,00 euro
0,75%	da 28.001,00 a 50.000,00 euro
0,80%	oltre 50.000,00 euro

2. Le aliquote di cui al comma precedente si intendono confermate anche per gli anni successivi, salvo deliberazione adottata nei termini di legge.

Art. 3 - Esenzioni per particolari categorie di soggetti

1. L'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 non è dovuta dai soggetti che abbiano conseguito un reddito complessivo annuo, calcolato secondo le modalità di cui al D.Lgs. n. 360/1928 inferiore ad € 10.000,00.

2. I soggetti che non rientrano nelle ipotesi di esenzione previste al comma 1 sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF sull'intero reddito posseduto.

Art. 4 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2025

2. Il presente regolamento viene pubblicato sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite il portale del Federalismo Fiscale entro trenta giorni dall'approvazione, secondo le modalità previste dalla *circolare 22 novembre 2019, n. 2/DF emessa dal Dipartimento delle Finanze del Mef.*

3. Per tutto quanto non disposto trovano applicazione le norme di legge e regolamentari vigenti in materia.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene letto e sottoscritto come segue.

IL Presidente del Consiglio
Ezio VERGNANO

IL Segretario Comunale
Dott. Daniele PALERMITI

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- Che la presente deliberazione:
è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno _____, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267);

Dalla Residenza comunale, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
QUAGLIA Antonella

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- ❑ Che la presente deliberazione **Divenuta esecutiva in data** _____ per decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
- ❑ art. 134 comma 3, per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione

Dalla Residenza Comunale, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
QUAGLIA Antonella

Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000. Data: 02-12-2024

Il Responsabile del Servizio

Sandra BERRUTO

Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000. Data: 02-12-2024

Il Responsabile del Servizio

Bruna Viarizzo